

Legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali

del 4 ottobre 1974 (Stato 13 dicembre 2005)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 42^{bis} della Costituzione federale^{1, 2}

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 aprile 1974³,

decreta:

Art. 1 Principio⁴

¹ Per il miglioramento delle finanze federali, la Confederazione limita le spese allo stretto necessario e le adegua alle sue possibilità finanziarie.

² a ⁴ ...⁵

Art. 2⁶

Art. 2a⁷

Art. 3 Prevenzione di crisi

Nell'ambito della pianificazione delle spese, il Consiglio federale prende le disposizioni necessarie per il caso di una recessione economica.

RU 1975 65

¹ [CS 1 3; RU 1958 375]. A questa disposizione corrisponde ora l'art. 126 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

² Nuovo testo giusta l'art. 40 n. 4 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale, in vigore dal 1° gen. 2001 per le FFS e dal 1° gen. 2002 per l'Amministrazione federale e per la Posta (RS 172.220.1).

³ FF 1974 I 1261

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1983, in vigore dal 1° nov. 1983 (RU 1983 1382 1383, 1984 200; FF 1981 II 663, III 872).

⁵ Abrogati dal n. I della LF del 24 giu. 1983 (RU 1983 1382; FF 1981 II 663, III 872).

⁶ Abrogato dall'art. 40 n. 4 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

⁷ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1986 (RU 1987 1717 1718; FF 1986 I 1). Abrogato dall'art. 40 n. 4 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

Art. 4⁸Art. 4a⁹ Mandati di risparmio¹⁰

¹ Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto al piano finanziario del 30 settembre 2002:

	2004	2005	2006
	in milioni di franchi		
1. Provvedimenti intesi a migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale		13,0	28,0
2. Esecuzione delle pene e delle misure	0,5	4,0	4,0
3. Misurazione ufficiale		2,7	4,0
4. Aiuto allo sviluppo e aiuto ai Paesi dell'Est	62,0	135,0	180,0
5. Altri settori nell'ambito delle relazioni con l'estero	1,4	6,2	12,5
6. Settore «Esercito»	60,0	90,0	240,0
7. Altri settori della difesa nazionale	5,0	10,6	13,0
8. Istruzione, ricerca e tecnologia	33,0	134,0	211,0
9. Promozione dell'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole	7,0	15,5	17,5
10. Cultura	4,0	7,3	11,5
11. Sport	2,0	5,2	15,2
12. Sanità	6,8	10,1	12,5
13. Prestazioni collettive dell'assicurazione invalidità		41,0	81,0
14. Promozione della costruzione di abitazioni	15,0		
15. Misure d'integrazione degli stranieri		2,5	5,0
16. Costruzione delle strade nazionali		80,0	120,0
17. Manutenzione delle strade nazionali	20,0	25,0	20,0
18. Strade principali	5,0	12,0	18,0

⁸ Abrogato dal n. I 7 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1633 1647; FF **2003** 4857).

⁹ Introdotto dal n. I 4 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU **1999** 2374 2385; FF **1999** 3). Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1633 1647; FF **2003** 4857).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5427 5431; FF **2005** 659).

	2004	2005	2006
	in milioni di franchi		
19. Altri contributi vincolati per opere stradali	7,5		
20. Contributi generali a favore delle strade	20,0	20,0	20,0
21. Separazione del traffico, miglioramenti tecnici e conversioni dell'esercizio		15,0	25,0
22. Conferimenti al Fondo per i grandi progetti ferroviari	50,0	125,0	150,0
23. Convenzione sulle prestazioni Confederazione-FFS	15,0	91,0	130,0
24. Trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia			20,0
25. Misure nel settore dei trasporti pubblici ai sensi della legge sui disabili		6,5	10,0
26. Impianti per le acque di scarico e per lo smaltimento dei rifiuti		26,0	39,0
27. Diverse misure nel settore ambientale	6,0	14,6	19,0
28. Agricoltura	10,0	60,0	103,0
29. Economia forestale	10,0	12,0	17,0
30. Programma SvizzeraEnergia	5,0	10,0	10,0
31. Prestiti alla Società svizzera di credito alberghiero	10,0	14,0	16,0
32. Promozione della piazza economica e delle esportazioni		3,0	5,0
33. Personale	132,5	186,5	382,1
34. Costruzioni civili	50,0	80,0	80,0
35. Pubblicazioni e relazioni pubbliche	6,0	9,0	20,0
36. Provvedimenti diversi concernenti l'amministrazione generale	32,7	41,8	50,5
37. Compiti funzionali dell'Ufficio federale dell'ambiente ¹¹	1,0	4,0	6,0
38. Istruzione di volo impartita a terzi (integrazione nel Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport)	4,0	3,0	3,0

¹¹ Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

^{1bis} Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto al piano finanziario del 24 settembre 2004:

	2006	2007	2008
	in milioni di franchi		
1. Aiuto allo sviluppo e aiuto ai Paesi dell'Est	67	127	102
2. Settore «Esercito»	117	165	165
3. Scuole universitarie	30	60	120
4. Fondo nazionale svizzero	80	100	
5. Ricerca	20	20	20
6. Settore dell'asilo e dei rifugiati	31	80	102
7. Costruzione delle strade nazionali	88	100	
8. Manutenzione delle strade nazionali	65	75	40
9. Convenzione sulle prestazioni Confederazione-FFS SA	25	25	25
10. Traffico viaggiatori regionale	10	20	
11. Agricoltura	95	60	60
12. Personale	50	50	50
13. Mediante la riforma dell'amministrazione		30	40
14. Beni e servizi	25	25	25
15. Ufficio federale della protezione della popolazione	5	5	5
16. Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	10	15	20 ¹²

² Il Consiglio federale può, nel quadro dell'elaborazione del preventivo, proporre spostamenti di crediti tra le categorie di spesa toccate dalle misure di sgravio, purché questi spostamenti non comportino riduzioni dei tagli previsti.

³ Il Consiglio federale può prevedere una diversa ripartizione tra i tagli previsti nei capoversi 1 numero 6 (programma di sgravio 2003) e ^{1bis} numero 2 (programma di sgravio 2004), purché non venga superato il limite di spesa di 15,398 miliardi di franchi per gli anni 2005–2008.¹³

¹² Introtto dal n. I 3 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427 5431; FF 2005 659).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427 5431; FF 2005 659).

^{3bis} Il taglio di cui al capoverso ^{1bis} numero 2 nel 2008 è subordinato alla riserva che entro il 2006 l'Assemblea federale possa decidere in merito a eventuali modifiche delle basi giuridiche concernenti l'organizzazione, l'impiego e l'istruzione militari.¹⁴

^{3ter} Il taglio di cui al capoverso ^{1bis} numero 12 va attuato includendovi gli adeguamenti delle basi giuridiche esistenti.¹⁵

⁴ ...¹⁶

⁵ È fatta salva la competenza dell'Assemblea federale di stabilire i crediti di pagamento nel preventivo e nelle sue aggiunte.

Art. 5 Entrata in vigore

¹ La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il 1° gennaio 1975.

¹⁴ Introtto dal n. I 3 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5427 5431; FF **2005** 659).

¹⁵ Introtto dal n. I 3 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5427 5431; FF **2005** 659).

¹⁶ Abrogato dal n. II della LF del 17 giu. 2005 che modifica il decreto federale concernente il progetto FERROVIA 2000, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2005** 4773; FF **2004** 4695).

